

Allegato "A" all'atto repertorio n. 36.875/8.376.

STATUTO

Art. 1. - E' costituita per volontà del signor RANCATI ANGELO una Fondazione denominata: "FONDAZIONE ELI-ANAWIM".

La Fondazione ha sede in Prato, via Valdingole e Fossetto n. 22-24.

La Fondazione è un organismo non lucrativo di utilità sociale, che si ispira ai principi evangelici e alla Dottrina Sociale della Chiesa, al fine di tendere allo sviluppo integrale della persona e all'inserimento nella società in modo costruttivo. Principi che si riconoscono nella ricerca della conoscenza, nel rispetto del pensiero altrui e nella promozione del bene comune, della giustizia e della pace.

Art. 2 - E' scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative di alto interesse sociale, attraverso una esperienza polivalente personale e comunitaria in cui convivere in forma temporanea o continuativa, a seconda delle esigenze esistenziali dei componenti, come in una famiglia allargata, tra piccoli e grandi, giovani e adulti, madre-bambino e coppia, lasciando aperta la possibilità di intervento per casi particolari all'insindacabile valutazione dei responsabili dell'Opera.


Campi d'intervento:

MINORI: accoglienza diurna e residenziale di minori privi di assistenza adeguata, per un lasso di tempo elastico, da valutare caso per caso, onde permettere l'ottemperanza della scuola dell'obbligo e l'inserimento nel mondo del lavoro per un'esistenza autonoma.

L'obiettivo generale della Fondazione prevede il conseguimento di una reale autonomia personale e sociale dei minori accolti, mediante un'organizzazione della vita che permetta relazioni stabili e affettivamente significative tra minori ed adulti e stimoli i minori a compiere esperienze sempre più valide nell'ambito della società.

OVER DICIOTTENNI: l'attenzione della Fondazione, secondo le proprie possibilità e valutando caso per caso, a giudizio del Presidente e di chi coordina l'Opera, si rivolge anche a giovani sopra i diciotto anni che, non avendo sostegno familiare adeguato, necessitano un supporto logistico, economico e relazionale, secondo un progetto individuale, mediante l'accompagnamento per un lasso di tempo determinato ad una graduale autonomia di vita.

La Fondazione, secondo le proprie possibilità, intende in base alla propria esperienza di più decenni, essere disponibile anche per altri interventi sociali, non sempre prevedibili od elencabili in anticipo, nella massima percezione degli equilibri nella convivenza di più persone con problematiche diversificate alle spalle, affinché non venga alterata l'azione di crescita umana di chi già ne fa parte e che l'insieme dei componenti proceda il più possibile in forma armonica e di collaborazione costruttiva.



La Fondazione potrà inoltre organizzare momenti di studio ed iniziative di formazione, in attuazione ai fini del presente statuto, organizzare campi estivi e manifestazioni benefiche per la raccolta di fondi destinati al conseguimento di scopi mutualistici. A tali fini la Fondazione promuove la formazione professionale dei volontari e degli operatori con corsi od altri idonei mezzi o attività.

Nell'espletamento di quanto previsto dal presente statuto la Fondazione perseguirà esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si interdice lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate alla lettera "a" dell'art. 10 del D.Lgs.460 del 4 dicembre 97.

Art. 3 - Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni descritti nell'atto di costituzione della fondazione stessa del quale il presente statuto è parte integrante.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con i proventi erogati da enti pubblici che le richiedano o affidino servizi rivolti ai soggetti di cui all'art. 2) del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art. 4 - la Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione

Art. 5 - Il Consiglio di Amministrazione è composto dal fondatore, sig. Rancati Angelo ed in mancanza di questi, dal suo successore dallo stesso designato, e da due membri, di cui uno designato dal fondatore e l'altro nominato dall'Ordinario. Essi restano in carica tre anni, riconfermabili.

Art. 6 - La carica di Presidente spetterà di diritto, vita sua durante, al fondatore sig. Rancati Angelo il quale potrà in ogni momento rinunciarvi, previa designazione del proprio successore, che a sua volta mantiene il diritto di nominare il proprio successore.

Art. 7 - il Consiglio d'Amministrazione ha tutti i poteri per amministrare il patrimonio della Fondazione e per la gestione dell'entrate ordinarie e straordinarie; spetta al CdA di approvare entro il mese di novembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di aprile il conto consuntivo dell'anno precedente.

Il Consiglio di amministrazione tiene conto dell'uguaglianza dei dipendenti della Fondazione sia nei diritti, sia nei doveri. Pertanto nella loro remunerazione, pur nella varietà dei ruoli, tende alla equiparazione nelle retribuzioni economiche, secondo il principio della condivisione a tutti i livelli.

Art. 8 - Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fon-

ed
ente
fiche
scopi
forma-
corsi
uto la
arietà
rse da
gs.460
i beni
stessa
obla-
no de-
ione.
con le
a enti
i sog-
imento
iterrà
istra-
l fon-
al suo
cui u-
nario.
vita
potrà
roprio
minare
ri per
stione
di ap-
del-
sunti-
lianza
si do-
arietà
econ-
tti i
i Fon-

dazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) nomina gli eventuali revisori dei conti;
- d) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione
- e) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora se ne renda necessario;
- f) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- g) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione;
- h) in caso di mancanza o di impedimento nomina il proprio sostituto;
- i) ha il potere di revocare in qualunque tempo e per qualsiasi causa i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 10 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 11 - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

Art. 12 - Il segretario del Consiglio di Amministrazione viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti.


Art. 13 - I componenti del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso di eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio e regolarmente documentate.

Art. 14 - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

E' vietata la distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma.

Art. 15 - Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria della Fondazione può essere demandato ad un Sindaco Revisore, nominato dal Presidente, che resta in carica tre anni ed è riconfermabile.

Art. 16 - Al presente Statuto fanno seguito disposizioni regolamentari che verranno emanate dal Consiglio di Amministra-



zione.

Art. 17 - In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nominerà due liquidatori i quali procederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni del Codice Civile in materia e di eventuali vincoli testamentari.

I beni che residueranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti alla Diocesi di Prato e/o alle Opere caritative della Diocesi di Prato, con l'obbligo di farne uso per scopi sociali, in continuità delle finalità della Fondazione espressi all'articolo 2.

F.to: Angelo RANCATI

Lorenzo MERCATANTI

MAGNI Patrizia

Patrizia PASTACALDI

Mirko FIORE

Giuseppa MAZZARA notaio (segue l'impronta del sigillo)